

## ALLEGATO 1

# **Schema di accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo delle competenze degli operatori e dei responsabili dei CPI della Regione Lombardia - CUP \_\_\_\_\_**

TRA

La Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro dott. Paolo Mora (di seguito, per brevità, denominata anche "Regione"), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

Sviluppo Lavoro Italia s.p.a con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, avv. Paola Nicastro (di seguito, per brevità, denominata anche SLI);

di seguito denominate anche "le Parti"

## **Premesse**

**VISTO** l'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

**VISTO** il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

**VISTO** il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**VISTA** la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (articolo 1, comma 258);

**VISTO** il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

**VISTO** il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

**VISTO** il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

**VISTO** il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", per le annualità 2020-2025;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

**VISTA** la Circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGIS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

**VISTA** infine l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’accordo, in quanto compatibili.

**VISTO** il Piano regionale di potenziamento dei CPI adottato con delibera regionale n. XII / 749 del 24 luglio 2023 ed approvato dalla DG Politiche attive del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con nota prot. n. E1.2024.0000723 del 28/12/2023;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito del PNRR: (i) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è Amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR M5C1, Investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES); (ii) la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, competente in materia per l’investimento M5C1I1.1, è responsabile dell’approvazione dei Piani regionali di potenziamento dei CPI, nonché del supporto e dell’accompagnamento ai fini conseguimento dei target e delle verifiche periodiche di coerenza dei progetti rispetto a quanto previsto dal Piano Straordinario di potenziamento dei CPI, approvato con d.m. n. 74/2019, aggiornato con d.m. n. 59/2020 e con il decreto di riparto delle risorse native PNRR, decreto n. 118 del 6 luglio 2023 registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087; (iii) la Regione Lombardia è soggetto attuatore del Piano di Potenziamento Regionale;

**VISTO** l’art. 3 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società medesima; le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell’occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

**CONSIDERATO** che, secondo il vigente statuto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (attualmente in via di adeguamento alle disposizioni del citato Decreto-legge n. 75 del 2023): la Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell’occupazione in Italia e all’estero, da svolgere nell’ambito delle direttive e degli indirizzi dell’ANPAL (ora MLPS) che ne guidano l’azione; salvo altro, la Società opera in via prevalente con l’ANPAL (ora MLPS) per: il supporto alla stessa ed alle Regioni nelle materie attinenti l’oggetto sociale; la progettazione e l’attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alla gestione delle crisi azienda-li, ai servizi alla persona, alle attività non pro-fit; la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata; l’assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro; il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo previsto dall’art. 13 del D. Lgs.150/2015; il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; ogni intervento riferibile alle politiche attive per il lavoro; predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai fondi dell’Unione Europea e risorse a livello statale e regionale; promuove e realizza interventi di

politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati

**CONSIDERATO** che nel ciclo di programmazione 2017 – 2023 Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. ha progettato e realizzato il Piano di Sviluppo delle Competenze di Responsabili e Operatori dei CPI (ForPlus) che ha coinvolto circa 10.000 operatori dei servizi in raccordo con le Regioni o Agenzie Regionali per la coprogettazione di specifici contenuti regionali consentendo la personalizzazione dei cataloghi rivolti ai destinatari finali. A partire dal 2021, Sviluppo Lavoro Italia ha anche promosso e realizzato lo sviluppo di un Piano di formazione rivolto ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale, denominato ForPlus Network. Pur nel rispetto delle specificità territoriali e settoriali, i percorsi hanno facilitato la condivisione di conoscenze, procedure operative e strumenti non solo tra territori diversi, ma anche tra differenti tipologie di operatori impegnati nelle politiche attive del nostro Paese.

**VISTO** il Decreto n. 2 del 3 aprile 2024 del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, con cui è stato approvato e ammesso a contributo il Piano degli interventi presentato da Sviluppo Lavoro Italia. Il Piano è articolato in 10 progetti di dimensione nazionale aventi come obiettivo comune e trasversale la modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive anche attraverso la progettazione e costituzione della “Scuola Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro” e la realizzazione dei processi di qualificazione e rafforzamento delle competenze degli operatori dei Servizi per il Lavoro pubblici e privati e del più ampio network dei soggetti che operano nel mercato del lavoro.

**CONSIDERATO** che Regione Lombardia intende realizzare un piano formativo del personale dei Centri per l'Impiego finalizzato a conseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 – Componente C1 - Intervento 1.1. Tale piano è strettamente connesso anche con il disegno ri-organizzativo del sistema lombardo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive in atto e prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei funzionari che coordinano i Centri per l'Impiego e delle professionalità “chiave”, con riferimento agli aspetti tecnico-professionali, organizzativi e di networking che caratterizzano l'evoluzione in atto:

- all'evoluzione dei servizi verso più elevati standard di prestazione ispirati alle esperienze più evolute italiane ed estere;
- allo sviluppo dalla rete dei servizi per il lavoro per un'offerta più rispondente alla complessità dell'utenza, grazie al potenziamento delle relazioni territoriali con gli operatori privati accreditati, con le istituzioni e con il terzo settore;
- all'esigenza di un approccio professionalmente più qualificato in relazione alla gestione del singolo utente, cui faccia seguito una supervisione ed un monitoraggio dei risultati secondo obiettivi e standard condivisi;
- alla necessità di un rafforzamento di carattere generale, sul piano delle risorse professionali, di tutti i CPI al fine di costituire una community riconoscibile anche verso l'esterno e migliorarne l'attrattività rispetto all'offerta di lavoro disponibile sul mercato.

**VISTA** la nota prot. U.0009339 del 18 giugno 2024 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro – esprime alla Regione Lombardia il nulla osta in ordine alla possibilità di avvalersi di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affinché vengano attuati gli interventi di politica del lavoro volti a dotare tutti i CPI degli strumenti metodologici e delle competenze necessari per una efficace gestione dei servizi previsti, fra i quali il programma Nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), l'Assegno di Inclusione (AdI) e il Supporto Formazione Lavoro (SFL).

**VISTA** la richiesta della Regione Lombardia a Sviluppo Lavoro Italia del 08/07/2024 prot. E1.2024.0531449.

**VISTA** la proposta progettuale presentata da Sviluppo Lavoro Italia alla Regione Lombardia in data 09/10/2024 con nota prot. E1.2024.721790 e allegata al presente Accordo (di seguito, il Progetto).

**RITENUTO** che tale proposta risponde alle esigenze della Regione Lombardia.

**CONSIDERATO** che è interesse della Regione che la realizzazione del Progetto sia curata dallo stesso soggetto istituzionale – Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. – che, oltre ad essere normativamente e statutariamente dedicato allo svolgimento di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro in qualità di Ente strumentale del MLPS, ha in effetti sviluppato tali azioni sull'intero territorio nazionale nell'arco dei periodi precedenti ed ha programmato attività analoghe a valere sulla programmazione comunitaria 2021 – 2027.

**RITENUTO** che le attività previste nel Progetto non sono assimilabili ad operazioni di mercato, in quanto caratterizzate da fondamentali tratti di collaborazione istituzionale con gli interlocutori degli interventi.

**CONSIDERATO** che - tenuto conto della centralità del livello regionale del progetto presentato - appare proficuo per la Regione Lombardia poter contare sulle competenze maturate da Sviluppo Lavoro Italia nelle politiche attive del lavoro concretamente realizzate su tutto il territorio nazionale.

**CONSIDERATO** che le caratteristiche organizzative e funzionali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. pongono la medesima in una situazione di sostanziale unicità nel panorama nazionale, avuto riguardo al settore delle politiche del lavoro.

**CONSIDERATO** che Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sviluppa la propria mission come punto di raccordo tra Ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome, per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la condivisione di conoscenze, know-how, idee, risorse, servizi e strumenti e la qualificazione degli operatori della Rete dei servizi per le politiche del lavoro, puntando alla collaborazione tra istituzioni: in questo ambito, l'interesse della Società nell'implementazione sperimentale in Regione Lombardia di modelli e azioni di consolidamento delle competenze manageriali e qualificazione di competenze è finalizzato non solo a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione territoriale ma per sviluppare modelli innovativi replicabili, con le dovute flessibilizzazioni, in altri territori. La Società è attualmente impegnata, inoltre, nella costruzione della Scuola Nazionale delle Politiche attive del lavoro, valorizzando e sviluppando ulteriormente il sistema di risorse e competenze consolidato nell'ambito di ForPlus e ForPlus Network che ha impegnato, a oggi, 13.500 operatori dei CPI e dei soggetti accreditati privati ai servizi per il lavoro, in azioni formative, laboratoriali su tutto il territorio nazionale. La Scuola nasce nell'ambito della collaborazione tra Ministero e Regioni/PPAA per costruire un sistema di qualificazione delle competenze per i servizi pubblici e privati, rispettoso delle competenze istituzionali ma con un respiro nazionale. È interesse di Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. valorizzare i risultati e le metodologie previste dal Progetto con la Regione Lombardia anche ai fini dell'implementazione della Scuola stessa.

**DATO ATTO** che nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione 2017-2023, si è sviluppata una proficua collaborazione fra Regione Lombardia e Anpal Servizi (oggi Sviluppo Lavoro Italia) che ha toccato in modo trasversale diverse tematiche del lavoro. In particolare, nell'ambito delle politiche attive, si è concretizzata nella formazione, attraverso la piattaforma 'Forplus', degli operatori dei 64 CPI, prevalentemente rivolto ai neo assunti con il Piano di potenziamento dei CPI, e degli operatori privati accreditati per l'introduzione e la pratica del nuovo assessment introdotto da GOL, nell'affiancamento alla gestione delle procedure connesse ai nuovi istituti di sostegno al reddito e nella sperimentazione delle nuove metodologie promosse da Anpal sulla 'skill gap analysis', oltre all'attivazione di laboratori di accompagnamento rivolti agli operatori dei CPI per la gestione delle attività di orientamento per i destinatari del programma GOL. Tali esperienze di collaborazione hanno consentito ai professionisti dell'Ente di sviluppare una conoscenza approfondita della rete dei servizi pubblici dell'impiego della Regione e delle peculiarità che caratterizzano i diversi modelli organizzativi e i fabbisogni territoriali delle 11 Province e della Città Metropolitana ai quali Regione Lombardia ha delegato la gestione dei servizi per il lavoro. In tale contesto, Sviluppo Lavoro Italia dispone delle professionalità distintive necessarie a supportare la governance regionale in un processo di rinnovamento dei Centri per l'Impiego che contemperino l'esigenza di una crescita omogenea dei servizi con la necessità di valorizzare le specificità territoriali e le buone prassi, coinvolgendo anche la rete dei servizi privati



accreditati in un processo virtuoso di collaborazione. Garantire i livelli essenziali delle prestazioni, la qualità dei servizi e il rafforzamento dei servizi per il lavoro rappresenta, quindi, un obiettivo prioritario per entrambe le Parti che, attraverso l'impegno comune, intendono supportare efficacemente i processi di capacity building dei servizi pubblici per il lavoro, con particolare riferimento alla promozione delle competenze manageriali.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

## **Articolo 2**

### **Interesse pubblico comune alle Parti**

Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione delle azioni formative previste dal Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego della Lombardia. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

## **Articolo 3**

### **Finalità e oggetto**

Con il presente accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività previste nell'ambito del Progetto finalizzato alla formazione del personale dei Centri per l'impiego della Lombardia, attuativo del Piano di Potenziamento dei CPI, allegato quale parte integrante al presente Accordo, la cui conclusione è prevista entro il 30 novembre 2025, come da relativo cronoprogramma.

## **Articolo 4**

### **Impegni finanziari**

1. La Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, s'impegna a corrispondere a Sviluppo Lavoro Italia un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento, pari al 100% del quadro economico dell'intervento formativo, fino ad un massimo di € 1.800.000,00, a valere sulla quota di risorse in essere PNRR, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità. Il contributo verrà erogato in 4 tranches, secondo le seguenti modalità:

- a. una prima quota di € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), pari al 30% dell'importo complessivo, a titolo di anticipazione a seguito alla firma dell'Accordo;
- b. una seconda quota, di € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), pari al 30% dell'importo complessivo, trascorsi almeno 6 mesi dall'avvio delle attività, previa presentazione di un report delle attività realizzate e del relativo rendiconto delle spese sostenute, secondo le modalità specificate all'art.10;
- c. una terza quota, per un valore fino al 30% dell'importo complessivo, pari a € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), trascorsi almeno 9 mesi dall'avvio delle attività, previa presentazione di un report delle attività realizzate e del relativo rendiconto delle spese sostenute, secondo le modalità specificate all'art.10;

- d. il saldo, nella misura massima di € 180.000,00 (centottantamila/00), pari al 10% dell'importo complessivo, in seguito alla presentazione, entro il 30 giugno 2026, e subordinato al di un report finale delle attività realizzate e del relativo rendiconto delle spese sostenute, secondo le modalità specificate all'art.10.

2. L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, è destinato esclusivamente a coprire le spese effettivamente sostenute dalla Società.

## **Articolo 5**

### **Impegni e obblighi a carico della Regione Lombardia**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 15, L. 241/90 ed al fine di coordinare la divisione di compiti e responsabilità tra le Parti e per la riuscita del progetto nel suo complesso, la Regione si impegna a:
  - a. definire e aggiornare gli obiettivi della formazione e gli indirizzi per l'attuazione;
  - b. analizzare ed approvare la progettazione esecutiva e i singoli programmi formativi predisposti da Sviluppo Lavoro Italia;
  - c. garantire il raccordo con le Province e la Città metropolitana in tutte le fasi del progetto collaborando alla pianificazione operativa e al coordinamento delle attività;
  - d. verificare l'avanzamento delle azioni formative e proporre eventuali aggiornamenti del piano operativo, nell'ambito delle attività di monitoraggio e reporting previste nel progetto.
2. La Regione s'impegna a:
  - a. approvare, entro 15 giorni dalla ricezione, la progettazione esecutiva, comprensiva del cronoprogramma di dettaglio, il flusso di attività e il piano finanziario degli interventi;
  - b. corrispondere a Sviluppo Lavoro Italia un contributo finanziario secondo le modalità e tempistiche previste all'art. 4;
  - c. a garantire che Sviluppo Lavoro Italia riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, secondo il flusso di attività e il cronoprogramma definito nella progettazione esecutiva, ai fini della corretta gestione dell'intervento anche in relazione agli adempimenti connessi alla verifica e rendicontazione delle spese e del target da parte della Regione stessa, inclusi i format previsti all'art. 10 "Monitoraggio e Rendicontazione".
3. Regione Lombardia inoltre:
  - a. assolve tutti gli oneri e adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore a carico del Soggetto attuatore, per tutta la durata del presente Accordo;
  - b. verifica il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle attività del progetto e il cronoprogramma per garantire il rispetto delle tempistiche necessarie al raggiungimento del Target;
  - c. trasmette alla Amministrazione centrale del PNRR l'avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale delle attività realizzate anche attraverso l'alimentazione della piattaforma ReGiS;
  - d. rendiconta all'Amministrazione Centrale le spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento;
  - e. svolge attività di verifica circa il corretto svolgimento delle attività ai fini dell'attestazione del rispetto delle condizionalità, degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali per attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;

- f. informa Sviluppo Lavoro Italia in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sulla buona riuscita dell'intervento gestito dallo stesso.

## Articolo 6

### Impegni e obblighi di Sviluppo Lavoro Italia

1. Sviluppo Lavoro Italia si impegna a mettere a disposizione del progetto le proprie competenze specialistiche e a realizzare le seguenti attività:
  - a. rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi di dettaglio
  - b. progettazione e pianificazione operativa
  - c. coordinamento complessivo dell'esecuzione del progetto
  - d. realizzazione delle azioni formative e delle azioni trasversali a valore aggiunto
  - e. l'acquisizione dei servizi formativi specialistici necessari alla realizzazione, secondo le procedure aziendali e il quadro normativo di riferimento
  - f. monitoraggio & valutazione.
2. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Sviluppo Lavoro Italia avvia le attività e invia la progettazione esecutiva;
3. Sviluppo Lavoro Italia si impegna a:
  - a. avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall'Accordo e dalla progettazione esecutiva e a concludere l'erogazione delle attività formative, comunque entro e non oltre il 20 novembre 2025;
  - b. durante lo svolgimento delle attività, verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto ai flussi di attività e al cronoprogramma condiviso nella progettazione esecutiva;
  - c. trasmettere secondo le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione dettagliate all'art.10 la documentazione necessaria agli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla normativa di riferimento, attestando il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile, nonché il rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
  - d. consegnare a Regione Lombardia specifici prodotti od output, come definiti nella progettazione esecutiva, attestanti il completamento delle varie fasi delle attività e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della linea di investimento;
  - e. nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalti o rapporti di collaborazione con Università o altri enti pubblici garantire, attraverso le corrette procedure, il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in materia di parità di genere, all'assenza di situazioni di conflitti di interesse, all'individuazione del titolare effettivo, all'assenza di doppio finanziamento e al rispetto del principio del DNSH;
  - f. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
  - g. assicurare l'individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;



- h. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR in particolare, nel rispetto della previsione di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021 garantendo la presenza su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento del CUP di progetto;
- i. garantire la conservazione della documentazione progettuale e di tutta la documentazione amministrativo/contabile relative alla spese sostenute per almeno 10 anni e metterla prontamente a disposizione su richiesta di Regione Lombardia, dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

#### **Articolo 7**

##### **(Obblighi e responsabilità delle parti)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie.
4. Al fine di garantire un costante monitoraggio e raccordo nell'attuazione del progetto le Parti si impegnano ad istituire un gruppo di lavoro congiunto che si riunisce con cadenza almeno bimestrale per verificare lo stato di avanzamento del progetto.
5. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.
6. Le parti si impegnano ad adempiere agli obblighi in materia di rendicontazione, controllo e monitoraggio attraverso le modalità indicate nel presente Accordo.

#### **Articolo 8**

##### **Termini per la realizzazione degli interventi**

1. Le attività saranno realizzate con la tempistica contenuta nel cronoprogramma del Progetto allegato al presente Accordo quale parte integrante e comunque l'erogazione delle attività formative dovrà concludersi entro non oltre il 20 novembre 2025;
2. Le modifiche del Progetto, così come eventuali proroghe della scadenza di cui sopra, sono oggetto di preventivo accordo tra le parti e costituiscono Addendum al presente Accordo.

#### **Articolo 9**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al Progetto sostenute da Sviluppo Lavoro Italia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di ultima rendicontazione, sostenute in coerenza con le previsioni normative comunitarie e nazionali di riferimento.

Il riconoscimento della spesa è subordinato alla verifica da parte di Regione Lombardia della ricorrenza dei presupposti per l'erogazione ai sensi della normativa citata nelle premesse del presente accordo.

2. Sono in particolare ammissibili le spese per l'acquisto di beni e servizi specifici indispensabili per la realizzazione delle attività, nonché i costi di struttura documentati, quali:
  - costi fissi per consumo di energia, affitto locali, altri costi riferiti alle sedi e quelli sostenuti per la dotazione informatica funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa del personale impiegato nelle attività progettuali. Tali costi sono imputati sul Progetto attraverso la rilevazione dell'impegno delle risorse umane impiegate sul Progetto stesso;
  - costi fissi relativi alla retribuzione del personale dipendente preceduti da un criterio di riparto oggettivo e funzionale alla realizzazione dell'attività.

## **Articolo 10**

### **Monitoraggio e Rendicontazione**

1. Sviluppo Lavoro Italia si impegna a rendicontare le spese sostenute con cadenza trimestrale attraverso i format che verranno resi disponibili dai competenti uffici di Regione Lombardia, riportando l'elenco delle spese sostenute. La documentazione dovrà essere tenuta agli atti come previsto dall'art.6.
2. Ai fini della rendicontazione del target Sviluppo Lavoro Italia è tenuta a trasmettere:
  - a) Entro 5 giorni dall'avvio di ciascun percorso:
    - Comunicazione di avvio di ciascun corso, comprensiva del calendario del percorso
    - Elenco dei partecipanti iscritti
  - b) Entro 5 giorni dalla conclusione di ciascun percorso:
    - Comunicazione di conclusione del percorso formativo
    - Elenco dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato di partecipazione
    - Elenco dei partecipanti che hanno conseguito la certificazione delle competenze
    - Rendicontazione delle ore di effettiva frequenza
  - c) Con cadenza trimestrale la seguente documentazione:
    - Report sullo stato di avanzamento della spesa
    - Report sullo stato di avanzamento delle attività
  - d) Entro il 30 novembre 2025:
    - Relazione finale e attestazione della conclusione delle attività nel rispetto delle condizionalità del PNRR, che riporti l'elenco dei partecipanti per ciascun CPI.
  - e) Entro il 30 giugno 2026 il rendiconto finale delle spese, di cui al precedente articolo 4.

## **Articolo 11**

### **Recesso**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

## **Articolo 12**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **Articolo 13**

### **Utilizzazione dei materiali e obblighi di riservatezza**

I materiali didattici realizzati da Sviluppo Lavoro Italia nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà comune delle Parti che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali previa comunicazione all'altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti col presente Accordo in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse.

## **Articolo 14**

### **Trattamento dei dati personali**

Per la realizzazione delle attività del Progetto, è necessaria la comunicazione da parte della Regione Lombardia a Sviluppo Lavoro Italia dei nominativi e dei dati di contatto degli operatori dei Centri per l'Impiego coinvolti nelle attività formative a titolo di discenti. L'assolvimento degli adempimenti in ordine al trasferimento dei dati personali è onere esclusivo della Regione Lombardia. Con la sottoscrizione del presente atto, Sviluppo Lavoro Italia è autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di trattamento necessarie per l'attuazione del Progetto. La Regione Lombardia rimane titolare del trattamento.

## **Articolo 15**

### **Norme applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.